

VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELL'ACCREDITAMENTO:

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Articolo 9 DELLA Legge regionale Calabria - 18/07/2008, n.24

Cessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento [1]

1. *L'autorizzazione sanitaria all'esercizio e l'accreditamento di una struttura possono essere ceduti inter vivos mediante atto di trasferimento, in qualsiasi forma, della proprietà della struttura (ivi inclusa la scissione societaria e il trasferimento di ramo d'azienda), ovvero di concessione in godimento della stessa, in tutto o in parte, ad un soggetto diverso da quello autorizzato e/o accreditato, previo Decreto di voltura rilasciato dalla Regione sulla base di apposita domanda, sottoscritta da tutte le parti interessate alla cessione, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento stabiliti dal Regolamento Regionale 1 settembre 2009, n. 13, nonché dalla documentazione attestante i requisiti soggettivi del cessionario stabiliti dallo stesso.*

2. *L'atto di trasferimento di cui al precedente comma deve essere sottoposto alla condizione sospensiva dell'avvenuto rilascio del Decreto di voltura da parte della Regione e deve essere trasmesso al Settore competente in materia di Autorizzazione Sanitaria e Accredimento della Regione Calabria, in copia autenticata da notaio. L'atto di trasferimento privo della suddetta condizione sospensiva è comunque inefficace nei confronti della Regione Calabria e delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.*

3. *La cessione deve riguardare l'intero complesso delle attività autorizzate e/o accreditate ovvero uno o più moduli o tipologie di attività o branche di prestazioni senza che il cedente possa vantare alcun titolo alla continuazione delle medesime attività oggetto di cessione. In ogni caso, l'accreditamento non può essere ceduto separatamente dalla corrispondente autorizzazione sanitaria all'esercizio.*

4. *Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, il Dirigente Generale del Dipartimento competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento, previa verifica delle condizioni di cui al precedente comma e della sussistenza dei soli requisiti soggettivi del subentrante, adotta provvedimento di voltura nella stessa forma del provvedimento con cui è rilasciata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oggetto di cessione.*

5. *In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi hanno facoltà di continuare l'esercizio dell'attività, nel rispetto dei requisiti richiesti, per un periodo non superiore ad un anno dal decesso. Entro tale periodo gli eredi possono cedere a terzi l'autorizzazione all'esercizio, ovvero proseguire essi stessi l'attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.*

6. Non costituiscono cessione dell'autorizzazione sanitaria e/o dell'accreditamento, ma costituiscono operazioni soggette a semplice comunicazione al Dipartimento regionale competente per materia:

a) la fusione di più soggetti autorizzati e/o accreditati;

b) la trasformazione, in qualsiasi forma, del soggetto giuridico che gestisce la struttura sanitaria autorizzata e/o accreditata;

c) il mutamento della compagine sociale del soggetto giuridico che gestisce la struttura sanitaria autorizzata e/o accreditata;

d) il mutamento della ragione sociale e/o denominazione del soggetto autorizzato e/o accreditato.

7. La Regione può disporre in ogni tempo opportuni controlli, anche ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi dei subentrati nel soggetto giuridico titolare di autorizzazione sanitaria all'esercizio e/o di accreditamento oggetto di cessione.

8. Le Aziende sanitarie che hanno in essere contratti di prestazioni con le strutture accreditate oggetto di cessione della proprietà sono tenute alla voltura dello stesso contratto a favore del nuovo soggetto accreditato.

9. Fino alla scadenza della gestione commissariale della sanità della Regione Calabria, le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo, in regime ordinario rientranti nella competenza della Dipartimento regionale "Tutela della salute e politiche sanitarie", sono eseguite dal Commissario ad acta della sanità.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in itinere e non ancora definiti con provvedimento espresso, previa presentazione da parte dei soggetti interessati dell'istanza di cui al comma 1, contenente la precisazione che l'istanza stessa è presentata in relazione al procedimento già pendente e allegazione di copia della precedente istanza.

11. Le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente articolo s'intendono automaticamente adeguate [2].

[1] Articolo sostituito dall' articolo 1 della L. R. n. 22 del 16 ottobre 2014, successivamente dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 227 dell'11 novembre 2015.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 227/2015 del 7 ottobre 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 1, comma 1, della l.r. 16 ottobre 2014, n. 22 che prevedeva la sostituzione dell'intero articolo in oggetto come di seguito riportato. Prima della citata modifica, l'art. 9 così recitava:

“9. (Cessione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio) - 1. A seguito di trasferimento di fusione di più soggetti accreditati o di trasformazione societaria, in qualsiasi forma, della proprietà della struttura o della concessione in godimento della struttura stessa ad un soggetto diverso da quello autorizzato, l'autorizzazione all'esercizio può essere ceduta **previo assenso del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie a seguito di verifica della permanenza dei requisiti. In caso di cessione all'esercizio lo stesso soggetto non può essere autorizzato all'esercizio della stessa attività ceduta per almeno un anno.**2. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi hanno facoltà di continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a un anno dal decesso. Entro tale periodo gli eredi possono cedere a terzi l'autorizzazione all'esercizio, ovvero proseguire essi stessi l'attività nel rispetto di quanto previsto al comma 1. **3. L'autorizzazione all'esercizio decade nei seguenti casi:** a) esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata; b) estinzione della persona giuridica autorizzata, fatto salvo quanto previsto dal comma 1; c) rinuncia del soggetto autorizzato; d) cessione dell'autorizzazione all'esercizio in mancanza dell'assenso regionale di cui al comma 1 ovvero dell'inutile decorso del periodo di cui al comma 2; e) mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, prorogabile una sola volta per gravi motivi rappresentati dal titolare. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, dalla Legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2, continuano a trovare applicazione per le strutture ambulatoriali private autorizzate e/o accreditate alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 ottobre 2002, n. 35. 5. **L'autorizzazione decade d'ufficio nei confronti di:** a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale o per il delitto di associazione di cui all'art. 74 del T.U. n. 309 del 1990, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato T.U. o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluni dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 640 comma II, 640 bis del Codice penale; c) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata con decreto definitivo una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per un delitto anche colposo commesso nell'esercizio dell'attività socio-sanitaria disciplinata dalla presente legge; e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 6. **La decadenza opera nei confronti delle persone giuridiche nel caso di condanne definitive intervenute nei confronti di azionisti, titolari di quote superiori al 15 per cento, legale rappresentante della società e/o amministratori.”.**

[2] Vedi l' articolo 65 della L.R. n. 19 del 12 giugno 2009.

**ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO della Legge Regionale n.
24/2008 per l'Autorizzazione all'Esercizio e l'Accreditamento nel Servizio Sanitario Regionale
APPROVATO CON dca 81/2016**

Voltura dell'Autorizzazione all'esercizio e/o dell'Accreditamento

1. Il soggetto che subentra, a qualsiasi titolo, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 24/2008, nella gestione di una struttura già autorizzata, a seguito del **nulla osta preventivamente rilasciato dal Dipartimento regionale "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie"**, deve inoltrare alla Direzione Generale dello stesso Dipartimento specifica **richiesta di voltura dell'Autorizzazione**, in triplice copia (anche in formato elettronico), indicando: 1) le generalità del titolare, se il richiedente è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede, gli estremi dell'atto costitutivo, le generalità del rappresentante legale, se il richiedente è persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato; 2) la tipologia della struttura o dell'attività; 3) le generalità del Direttore/Responsabile sanitario della struttura, l'attestazione della sua iscrizione all'albo professionale ed i titoli professionali posseduti; 4) le generalità dei responsabili delle attività e l'attestazione del possesso della specializzazione nella relativa disciplina o titolo equipollente, riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
2. Alla richiesta deve essere allegata, in originale cartaceo e duplice copia in formato elettronico, la seguente documentazione: a) una dichiarazione a firma del cedente di consenso al trasferimento della gestione della struttura in capo al richiedente; b) una copia del titolo attestante il possesso qualificato della struttura da parte del soggetto richiedente; c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante della struttura o dell'attività circa la rispondenza delle stesse ai requisiti minimi stabiliti con il presente regolamento; d) la dotazione organica del personale in servizio e relativi titoli di studio; e) il regolamento interno; f) il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per i soggetti che vi sono tenuti ai sensi della normativa vigente; g) la certificazione ai fini delle leggi antimafia del titolare o dei rappresentanti legali del soggetto richiedente; h) altri atti e documenti che il Dipartimento competente si riserva di richiedere in relazione a specifiche tipologie di strutture sanitarie.
3. **Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta**, il Dipartimento regionale competente provvede alla voltura dell'Autorizzazione all'esercizio, **previa verifica documentale dei requisiti soggettivi e della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici ed organizzativi**.
4. **La voltura dell'Autorizzazione all'esercizio è consentita relativamente all'intera struttura o per un ramo d'azienda e/o un complesso di attività di una stessa tipologia, già oggetto di precedenti autorizzazioni**.
5. Se la struttura oggetto delle operazioni consentite dall'art. 9 della L.R. n. 24/2008 è anche in possesso di accreditamento, **la voltura dell'autorizzazione comporta anche quella del relativo accreditamento. In nessun caso è possibile procedere alla voltura del solo accreditamento disgiunto dalla relativa autorizzazione sanitaria all'esercizio**.

6. Nel caso in cui il soggetto titolare della struttura sia oggetto di provvedimento di interdizione (non conseguente a condanna penale) ovvero ad altro impedimento non connesso a condanne penali, che non consenta la prosecuzione dell'attività per causa allo stesso non imputabile, si applicano per analogia le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, della medesima Legge Regionale n. 24/2008, in quanto compatibili.

7. **Il trasferimento della totalità delle quote o delle azioni ad altro soggetto giuridico**, anche qualora sia propedeutico ad un atto di fusione, **non costituisce cessione** ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 24/2008, tenuto conto che il soggetto (persona giuridica) titolare dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento resta invariato, tuttavia resta l'obbligo di comunicare la nuova compagine sociale e di trasmettere all'amministrazione regionale la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai nuovi soci.

8. **La mera trasformazione societaria, senza contestuale mutamento della compagine sociale, non costituisce cessione** ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 24/2008, tenuto conto che i soggetti (persone fisiche) mediamente titolari dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento restano invariato, tuttavia resta l'obbligo di comunicare il cambio di ragione sociale o denominazione sociale e di trasmettere all'amministrazione regionale la documentazione comprovante l'avvenuta trasformazione societaria in assenza di nuovi soci.

Circolare 1 del 2017 – prot. del 26 aprile 2017 n. 137662

In base alla circolare n. 1/2017 paragrafo 3.5. n. 2 **non è necessaria la previa acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune competente ai sensi dell'art. 8 ter del D. Lgs. 502/1992 “nei casi in cui sia richiesta direttamente alla Regione l'autorizzazione alla voltura di autorizzazioni sanitarie all'esercizio e/o accreditamento di strutture sanitarie già esistenti , ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 24/2008 e a condizione che non siano anche effettuate congiuntamente modifiche strutturali o variazioni della struttura che rientrino nelle tipologie di cui al comma 1 dell'art. 8 ter del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. ”**

D.D. N. 16301 DEL 19.12.2016

APPROVAZIONE NUOVA MODULISTICA PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO DEGLI STUDI MEDICI, ODONTOIATRICI E DI ALTRE PROFESSIONI SANITARIE, NONCHE' DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE IN CONFORMITA' ALLA L.R. N. 24/2008 ALLA L.R. N. 19/2016.

Modello 9 – Richiesta di parere preventivo per Voltura Autorizzazione e/o Accreditamento Istituzionale
Modello 10 – Istanza di Voltura Autorizzazione e/o Accreditamento Istituzionale